



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 75/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconto esercizio 2019 dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)"
relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 357 del 9/11/2020);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	9/11/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/11/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 4, 11, 40, 42 e 68 estratto allegato 1, estratto allegato 4/2, estratto allegato 4/3). pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 (art. 6). pag. 56

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

L.R. 16 maggio 2013, n. 24. pag. 59

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 54) pag. 82

Statuto della Regione Calabria.

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 57) pag. 84

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Documentazione citata

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 138 DEL 12 DICEMBRE 2017 pag. 86

Costituzione dell'Ente per i Parchi Marini Regionali. Adempimenti (Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, art. 9)

D.G.R. n. 94 del 17/03/2017 pag. 89

Coordinamento strategico società, fondazioni, enti - Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative.

Statuto Ente per i Parchi Marini Regionale. pag. 102

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 4, 11, 40, 42 e 68 estratto allegato 1, estratto allegato 4/2, estratto allegato 4/3).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 2 *Adozione di sistemi contabili omogenei* ⁽⁵⁾

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'[articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. ⁽⁴⁾]

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

⁽⁵⁾ Vedi, anche, gli [artt. 107-bis, comma 1, e 109, comma 1-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati* [\(6\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del

rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#)*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. [\(7\)](#)

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le

amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: [\(12\)](#) [\(17\)](#)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; [\(8\)](#)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1°

gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. [141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). ⁽¹⁵⁾

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. [\(9\)](#) [\(16\)](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: [\(10\)](#)

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. [\(14\)](#)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'*art. 14, commi 2 e 3*,

del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. [\(11\)](#)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. [\(13\)](#)

[\(6\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(7\)](#) Comma inserito dall' [art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(8\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(10\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(12\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(14\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

[\(15\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(16\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 dicembre 2016](#).

[\(17\)](#) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' [art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 4 Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#). ⁽¹⁹⁾
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. ⁽²⁰⁾
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽²¹⁾
7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'[art. 2](#), trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ^{(22) (24)}

7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:

a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;

b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. ⁽²³⁾

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), di interesse degli enti territoriali. ⁽²³⁾

⁽¹⁹⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

⁽²⁰⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

⁽²¹⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

⁽²²⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 4\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

⁽²³⁾ Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 5\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

⁽²⁴⁾ Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, vedi il [D.M. 12 maggio 2016](#).

Art. 11 *Schemi di bilancio* ⁽³⁶⁾

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(37\)](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(37\)](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali

discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'[art. 1, comma 2](#), approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'[art. 3, comma 4](#), mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'[art. 3, comma 12](#), non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'[art. 2, commi 1 e 2](#), è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'[art. 2](#) adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'[art. 78](#) adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'[art. 78](#), per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio

provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(36\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(37\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 40 *Equilibrio di bilanci* [\(94\)](#)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa. [\(95\)](#)

[\(94\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(95\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 42 *Il risultato di amministrazione* [\(97\)](#)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non

possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. [\(98\)](#)

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con

provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo

di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. [\(99\)](#)

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

[\(97\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(98\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(99\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

Art. 68 *Il bilancio consolidato* [\(133\)](#)

1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.

2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".

3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.

4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:

- a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.

[\(133\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

***Estratto Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Principi generali o postulati***

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della

competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

- a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'[art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione [\(161\)](#) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla

copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

(161) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli)

4. La riscossione ed il versamento delle entrate

4.1 L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni.

Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare i codici identificativi della transazione elementare.

Nel rispetto dell'[articolo 7, comma 1, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118](#), è vietata la temporanea contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

I titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.

In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell'anno successivo attraverso l'emissione di un titolo in conto residui. Considerato che l'imputazione in conto residui di un titolo rappresenta l'incasso (o il pagamento), effettuato nell'esercizio in corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una spesa impegnata in precedenti esercizi), si ribadisce che emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l'operazione di cassa è eseguita, costituisce una rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità.

Se l'imputazione degli incassi e dei pagamenti all'esercizio è stata effettuata correttamente, alla chiusura dell'esercizio finanziario, conclusa l'attività di regolarizzazione dei sospesi ed annullati i titoli ineseguiti, il fondo di cassa risultante dalle scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto) coincide con il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca (cd. fondo di cassa di fatto) senza che sia necessario procedere ad alcuna riconciliazione.

Gli enti allegano al consuntivo una dichiarazione, firmata dal tesoriere/cassiere, che attesta il fondo di cassa effettivo all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa effettivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'ente.

In caso di discordanza il bilancio non rispetta il principio contabile della veridicità.

Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, la dichiarazione del tesoriere/cassiere è costituita dai prospetti delle disponibilità liquide, da allegare ai consuntivi ai sensi dell'[articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

In nessun caso il tesoriere dell'ente può rifiutare la riscossione di entrate.

Nel caso di riscossioni senza ordinativi d'incasso, il tesoriere deve darne immediata comunicazione al servizio finanziario e richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso.

Le entrate sono rimosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di contabilità.

Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi:

- certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
- certezza della data del versamento e della causale;
- registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;
- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
- obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi;
- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
- tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori.

4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.

Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.

L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente

e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione.

7. I servizi per conto terzi e partite di giro

7.1 Definizione.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa

Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi:

- le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;

- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spesa di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.

7.2 Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

9.2 Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle Province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze.

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea

che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e adottate le procedure dell'[art. 193 del TUEL](#) di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazone del fondo anticipazione di liquidità.

Nel caso in cui l'importo della lettera A risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all'[articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), e di cui all'[articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018](#),

n. 145, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'*articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, per le regioni e di cui all'*articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

Estratto Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

L'articolo [2](#) del [decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118](#) prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività

istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

4. I Componenti del conto economico

Componenti economici positivi:

4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".

4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.

4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. [\(209\)](#)

4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti. [\(222\)](#)

4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente,

destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è «sterilizzato» annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc. [\(222\)](#)

4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).

4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett.a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.

4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi

di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.

Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.

4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.

4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.

4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.

Componenti economici negativi

4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'[art. 1, comma 629](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12. [\(210\)](#)

4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'[art. 1, comma 629](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12. [\(211\)](#)

4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi

4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.

4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria

4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".

4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente.

Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione,

la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell'ingegno - Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale</i>	2%		
<i>istituzionale</i>			

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati ad ammortamento .

Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto. [\(212\)](#)

4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).

4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio.

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.

4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. [1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013](#) (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul

risultato economico i medesimi effetti del fondo [\(204\)](#). Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria. [\(223\)](#)

4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.

Proventi e oneri finanziari

4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.

- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.

- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.

4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.

Rettifica di valore delle attività finanziarie

4.27 In tale voce sono inserite le svalutazione dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti

ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:

a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;

b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art. 2426 del codice civile.

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Proventi ed oneri straordinari

4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di

conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.

4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:

a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;

b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione [\(205\)](#);

c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;

d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;

e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa).

La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera. [\(227\)](#)

4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.

4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:

(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;

(b) permuta di immobilizzazioni;

(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).

4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

[\(204\)](#) L'art. 21 della legge n. 175 del 2016 prevede «Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore».

[\(205\)](#) Si fa riferimento alla validazione di cui all'[articolo 26, comma 8, del d.lgs. 50 del 2016](#).

[\(209\)](#) Per le modifiche al presente paragrafo vedi l'[art. 3, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), Decreto 20 maggio 2015](#).

[\(210\)](#) Paragrafo così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), nn. 1\), 2\) e 3\), Decreto 20 maggio 2015](#).

[\(211\)](#) Paragrafo così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), nn. 1\) e 2\), Decreto 20 maggio 2015](#).

[\(212\)](#) Paragrafo così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), nn. 1\) e 2\), Decreto 20 maggio 2015](#) e, successivamente, dall'[art. 2, lett. a\), Decreto 18 maggio 2017](#), a decorrere dal 2 giugno 2017.

[\(222\)](#) Gli attuali paragrafi 4.4.1 e 4.4.2 così sostituiscono l'originario paragrafo 4.4, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), Decreto 29 agosto 2018](#), a decorrere dal 14 settembre 2018.

[\(223\)](#) Paragrafo così modificato dall'[art. 2, lett. b\), Decreto 18 maggio 2017](#), a decorrere dal 2 giugno 2017 e, successivamente, dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), c\) e d\), Decreto 29 agosto 2018](#), a decorrere dal 14 settembre 2018.

[\(227\)](#) Paragrafo così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\) e b\), Decreto 1° marzo 2019](#), a decorrere dal 26 marzo 2019.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43.**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).****Art. 6** *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.
11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione

delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24.**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.****Art. 1** *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'[articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso

l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#);
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#);
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la [L.R. 21 aprile 2008, n. 9](#) (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 10](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 11](#) (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 12](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la [L.R. 21 aprile 2008, n. 13](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - [articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#));
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 *Norme procedurali.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti ⁽⁵⁾.

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento ⁽⁵⁾.

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
 - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
 - b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
 - c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
 - d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:
 - a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
 - b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati ⁽⁶⁾.
7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.
8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.
9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.
10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo ⁽²⁾.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale ⁽³⁾.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 ⁽³⁾.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ⁽³⁾.

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015](#)). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015](#)).

(4) Comma aggiunto dall' [art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46](#), a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291](#).

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153](#).

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'[articolo 34, comma 1, lettera e\) dello Statuto regionale](#), provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della [legge 6 novembre 2012 n. 190](#), i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la [direttiva 78/660/CEE](#) e la [direttiva 83/349/CEE](#), e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) e s.m.i.
3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale ⁽⁷⁾.*

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) sono accorpati nel Consorzio regionale per lo

sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'[articolo 3](#) della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi ⁽⁹⁾.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati ⁽⁸⁾.

(7) L' [art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato [articolo 2](#). L' [art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30](#) ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(8) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10](#), a decorrere dal 15 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, della stessa legge](#)).

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153](#).

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente [articolo 4](#). Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).

3. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 165/2001](#);

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;

b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;

c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ⁽¹⁰⁾.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#) (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'[articolo 3](#), commi

11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria ⁽¹³⁾.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale n. 27/1996](#) e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico ⁽¹¹⁾.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#). Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'[articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ⁽¹⁴⁾.

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 165/2001](#);
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare ⁽¹²⁾.

(10) L' [art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato [articolo 2](#).

(11) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 1, lettera a\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1 della medesima legge) e dall' [art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(12) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, lettera c\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1 della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015](#)).

(14) Comma dapprima modificato dall' [art. 14, comma 1, lettera b\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1 della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' [articolo 4](#). I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' [articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro ⁽¹⁵⁾.

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#)) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'[articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - [art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)), secondo la procedura di cui all'[articolo 3](#) della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] ⁽¹⁶⁾.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario ⁽¹⁷⁾.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'[articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#), e le seguenti ⁽¹⁸⁾:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(15) L' [art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato [articolo 2](#). L' [art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30](#) ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(16) Comma abrogato dall' [art. 5, comma 1, lettera a\), L.R. 6 aprile 2017, n. 8](#), a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#) della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lettera b\), L.R. 6 aprile 2017, n. 8](#), a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#) della medesima legge).

(18) Alinea così modificato dall' [art. 5, comma 1, lettera c\), L.R. 6 aprile 2017, n. 8](#), a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#) della medesima legge).

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.
3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla [L.R. n. 9/2008](#), alla [L.R. n. 10/2008](#), alla [L.R. n. 11/2008](#), alla [L.R. n. 12/2008](#) e alla [L.R. n. 13/2008](#).
4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.
5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
 - c) il comitato d'indirizzo ⁽¹⁹⁾.

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'[articolo 4](#). Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).

8. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 165/2001](#);

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";

c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;

d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;

e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;

f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;

g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;

i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ⁽²⁰⁾.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento ⁽²⁰⁾.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente ⁽²⁰⁾.

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese ⁽²⁰⁾.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

(19) Lettera aggiunta dall' [art. 11, comma 1, lettera a\), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 22, comma 1, della medesima legge](#)).

(20) Comma aggiunto dall' [art. 11, comma 1, lettera b\), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 22, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* ⁽²¹⁾.

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ⁽²²⁾.

(21) Articolo così sostituito dall'[art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(22) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'[articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, [art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002](#)), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:
a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385](#) e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'[articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori

s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

(23) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 18, lettere a\) e b\), L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge) e dall'[art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

(24) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206](#).

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricoltura, montagne e foreste.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e

di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
- b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
- c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
- d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
- e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
- g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro

attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli [articoli da 3 a 9](#) della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli [articoli da 5 a 9](#) della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) (Attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e s.m.i.

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla [L.R. n. 20/1999](#).*

1. Alla [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'[articolo 9](#) è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli [articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques](#);

c) il comma 2 dell'[articolo 10](#) è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'[articolo 11](#) è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con

specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* ad esclusione dell'articolo 20 ⁽²⁵⁾;
- b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7*;
- c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
- d) *L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008*.

(25) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

Art. 24 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal [decreto legge 95/2012](#), convertito con modificazioni dalla [legge 135/2012](#).

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 [\(1\)](#).

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono [\(43\)](#):

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge [\(44\)](#);

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre [\(45\)](#).

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie [\(46\)](#). L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi [\(47\)](#) [\(48\)](#).

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con

parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(49\)](#).

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti [\(50\)](#).

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza [\(51\)](#). La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(52\)](#).

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente [\(53\)](#).

[\(43\)](#) Alinea così modificato dall'art. [5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(44\)](#) Lettera così modificata dall'art. [5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(45\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(46\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

[\(47\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

[\(48\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#), poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

[\(49\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(50\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(51\)](#) Periodo così modificato dall'art. [10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18](#).

[\(52\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

[\(53\)](#) Comma aggiunto dall'art. [10, comma 1, lettera e\), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#).



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 138 DEL 12 DICEMBRE 2017

Oggetto: Costituzione dell'Ente per i Parchi Marini Regionali. Adempimenti (Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, art. 9)

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento
“*Ambiente e Territorio*”
f.to arch. Orsola Reillo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA:

- Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, avente ad oggetto *“Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 28 dicembre 2016 - avente ad oggetto: *“Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. Ente per i Parchi Marini Regionali “Riviera dei Cedri, Baia di Soverato, Costa dei Gelsomini, Scogli di Isca, Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano – Tropea. Nomina Commissario Straordinario e decadenza organi degli Enti Parco”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 2 lettera d, della Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, testualmente recita: *“Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati: (omissis) d - enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con le leggi regionali 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”), n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”), n. 11 (Istituzione del Parco Marino Regionale “Costa dei Gelsomini”), n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale “Scogli di Isca”) e n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale “Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea”)*;
- l'art. 9, comma 1, della succitata Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, ha istituito *“l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro”*;
- l'art. 3, comma 1, della succitata Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24 demanda al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti;
- l'art. 3, comma 4, della Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24 dispone che: *“... il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:*
 - *lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;*
 - *lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;*
 - *i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;*
 - *i progetti/interventi in corso di realizzazione”*;
- il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto del n. 195 del 28 dicembre 2016, ha nominato l'arch. Ilario Treccosti Commissario straordinario dell'Ente per i parchi marini regionali, con i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge regionale di riferimento;
- il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, con nota prot. 0073/CSEPMR del 30/11/2017 ha trasmesso la Relazione sull'accorpamento dei cinque Parchi Marini Regionali, ai sensi del citato comma 4, art. 2 della Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24;
- Ad esito della suddetta ricognizione si rende necessario procedere alla costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali;
- il della medesima legge dispone che il Presidente della Giunta *“nel decreto regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza”*;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, alla individuazione della sede ed al conferimento dei beni e, nelle more delle nomine degli organi, alla proroga della gestione commissariale del suddetto ente;

VISTO l'allegato A "Relazione sull'accorpamento dei cinque Parchi Marini Regionali" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO ED APPLICATO lo Statuto della Regione Calabria;

DECRETA

per le ragioni esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite;

1. **di prendere atto** della Relazione sull'accorpamento dei cinque Parchi Marini Regionali (Allegato A) redatta dall'arch. Ilario Treccosti, Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, ai sensi del citato comma 4, art. 3 della Legge Regionale n. 24/2013;
2. **di costituire**, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della LR 24/2013, l'Ente per i Parchi Marini Regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro, presso la sede della Cittadella Regionale;
3. **di conferire**, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. b) della LR 24/2013, all'Ente per i Parchi Marini Regionali i beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati, per come dettagliati nella citata Relazione del Commissario Straordinario;
4. **di dare atto** che gli enti accorpati non hanno dipendenti di ruolo né a tempo determinato né a tempo indeterminato;
5. **di determinare**, ai sensi dell'art. 9, comma 4, l'ubicazione delle sedi operative dell'Ente nei Comuni di Soverato, Vibo Valentia, Brancaleone, Praia a Mare e Belmonte, al fine di assicurare l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche nei territori di competenza dei parchi marini regionali accorpati,
6. **di stabilire** che, nelle more dell'attivazione delle procedure di nomina degli organi dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, arch. Ilario Treccosti, nominato con D.P.G.R. n. 195 del 28 dicembre 2016, provvederà all'amministrazione ordinaria e straordinaria del costituito Ente avvalendosi temporaneamente delle risorse umane messe a disposizione dalla Regione;
7. **di dare mandato** al dipartimento competente di trasmettere il presente atto al Commissario Straordinario arch. Ilario Treccosti e ai Comuni interessati;
8. **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

On. Gerardo Mario Oliverio



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 94 della seduta del 17/03/2017.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti – Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Il Presidente

Marlo Oliverio

*IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)*

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Fortunato Varone

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Settore/i: _____

DIPARTIMENTO

Agricoltura e risorse agroalimentari

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Sonia TALLARICO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

Il Dirigente Generale Reggente

Ing. Carmelo SALVINO

Il Dirigente Generale

Presente Orsola Roma

*Il Dirigente Generale
Domenico Pallo*

1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;

VISTI

- la deliberazione di Giunta regionale n. 10 del 16 gennaio 2006 con la quale sono state approvate determinazioni in ordine alla gestione delle partecipazioni regionali e sono state definite le declaratorie ed i compiti delle strutture amministrative interessate e la successive modifiche approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 20 aprile 2009;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 10 gennaio 2012 con la quale la Giunta regionale ha ulteriormente modificato la succitata deliberazione n. 176/2009, nella parte attinente alla definizione della declaratoria e dei compiti delle strutture amministrative interessate alla gestione ed al controllo delle società a partecipazione regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 123 del 27 marzo 2012 con la quale sono state definite le declaratorie dei compiti delle strutture amministrative interessate con riferimento alle fondazioni regionali;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 15 novembre 2012 con la quale è stato disciplinato il controllo analogo della Regione sulle società e le fondazioni in house providing;

VISTE

- la deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 28 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e sulle società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;
- le attività di vigilanza e le attività di gestione delle partecipazioni costituiscono fasi ontologicamente separate da affidarsi ad articolazioni amministrative differenti;
- in attuazione di tale separazione, è necessario tener conto del principio di necessaria distinzione tra le articolazioni amministrative che esercitano i diritti sociali e quelle che effettuano l'attività di controllo;

CONSIDERATO CHE

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre 2017;
- con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il Codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;
- con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono state approvate disposizioni in merito alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

PRESO ATTO CHE

- le disposizioni del succitato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono attualmente in vigore, dal momento che la recente decisione n. 251/2016 della Corte Costituzionale in merito alla legge delega n. 124/2015 ha stabilito che la pronuncia di illegittimità costituzionale è circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative;
- il parere dell'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2017, dopo aver individuato nell'intesa e nei decreti correttivi gli strumenti utilizzabili dal Governo al fine di consentire l'attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione, ha ribadito che "non sussistono dubbi sull'attuale vigenza ed efficacia dei decreti dei legislativi già emanati, non avendo la Corte Costituzionale né affermato né escluso la loro illegittimità costituzionale";

VISTA la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

CONSIDERATO CHE

- la recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- le norme introdotte in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione ed al controllo, alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche

attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;

- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici e delle società e fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente e che, nel contempo, è necessario garantire il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di spending review;

TENUTO CONTO CHE

- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house providing;
- il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di governance;

PRESO ATTO CHE

- con deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale, entrata in vigore l'1 agosto 2016 e si è provveduto, pertanto, alla riorganizzazione dei dipartimenti della Giunta Regionale e delle relative funzioni, determinando la necessità di rivisitare l'attribuzione delle funzioni delle strutture amministrative interessate alla gestione delle partecipazioni ed al controllo sulle società e fondazioni;
- è stato istituito presso il Dipartimento Presidenza il Settore 6, "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali", con compiti di coordinamento strategico delle società, delle fondazioni e degli enti strumentali, monitoraggio dei flussi informativi, rapporti con i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività delle società partecipate, fondazioni ed enti strumentali, controllo societario ed amministrativo sulle società partecipate e controllo amministrativo sulle fondazioni;
- con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", articoli 5 e 6, sono state rispettivamente apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015) e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo una serie di adempimenti da parte del Dipartimento Presidenza "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;

RITENUTO, PERTANTO, DI

- ridefinire le funzioni delle strutture amministrative interessate alla gestione delle partecipazioni societarie e al controllo delle società e delle fondazioni, nonché al controllo analogo in considerazione della nuova struttura organizzativa e dell'evoluzione normativa, revocando conseguentemente le precedenti deliberazioni di Giunta regionale nn. 10/2006, 176/2009, 12/2012, 123/2012, 500/2012 concernenti la medesima materia;
- dare mandato ai Dirigenti generali dei competenti Dipartimenti regionali di revocare gli atti nonché i provvedimenti adottati eventualmente in contrasto con la presente deliberazione;
- individuare nel Settore 6 "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" del Dipartimento Presidenza, la struttura competente per il coordinamento strategico delle società, delle fondazioni e degli enti strumentali, per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e per le attività di controllo

- societario ed amministrativo, in raccordo con i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e con le strutture regionali che hanno competenze nel processo di gestione e controllo;
- approvare il modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali;
- precisare che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- allegato 1, che definisce le declaratorie ed i compiti dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;
- allegato 2, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- allegato 3, che definisce le direttive sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali dei dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On.le Gerardo Mario Oliverio e dell'Assessore al Bilancio e al Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi suesposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:

- 1.- di revocare le deliberazioni di Giunta regionale nn. 10/2006, 176/2009, 12/2012, 123/2012, 500/2012 che definivano le funzioni delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo delle società e delle fondazioni e del controllo analogo;
- 2.- dare indirizzo ai dirigenti generali dei competenti dipartimenti regionali di revocare gli atti e i provvedimenti adottati che siano in contrasto con la presente deliberazione;
- 3.- di ridefinire le funzioni ed attività dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
- 4.- di individuare per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5.- di approvare il modello di governance dell'esercizio del controllo analogo di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6.- di stabilire che i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e delle fondazioni in house svolgano le attività necessarie per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione previo parere obbligatorio del Dipartimento Presidenza;

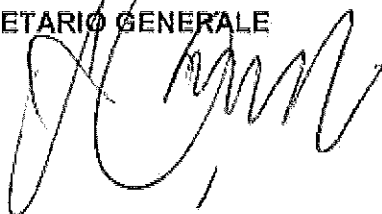
7.- di stabilire che i dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti, società e fondazioni, entro sette giorni dalla notifica del presente atto, comunichino al Dipartimento Presidenza quale unità operativa, all'interno dei settori esistenti, è competente all'esercizio della vigilanza sugli enti strumentali, sulle agenzie, aziende, società e fondazioni, unitamente al nominativo del dirigente responsabile della funzione di vigilanza;

8.- di stabilire che nell'organizzazione delle attività di ciascun dipartimento interessato, al fine di rendere effettiva ed imparziale l'attività di monitoraggio e controllo, si osservi la necessaria distinzione tra i Settori che esercitano i diritti sociali e quelli che effettuano funzioni di controllo e monitoraggio;

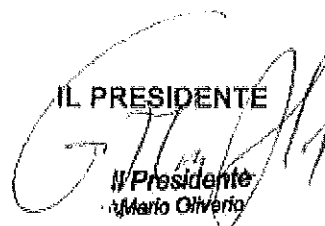
9.- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, ai Dipartimenti regionali interessati e al Collegio dei Revisori dei Conti;

10.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Il Presidente
Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 27 MAR 2017 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'Impiegato addetto

Allegato 1

***"Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo
delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali"***

A	DIPARTIMENTO PRESIDENZA
	Supporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività nell'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie, delle società e fondazioni.
	Cura l'istruttoria e propone le deliberazioni in materia di costituzione di nuove società e fondazioni o variazione nelle partecipazioni.
	Supporta il Presidente della Giunta Regionale o i suoi delegati per le attività concernenti la partecipazione alle assemblee.
	Cura, sulla base delle comunicazioni inviate dalle società partecipate e con riferimento all'ordine del giorno indicato, gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee e predispone specifiche relazioni per il Presidente della Giunta regionale sulle questioni di propria competenza, coordinando la propria attività con quella dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.
	Rilascia, d'ufficio o su richiesta dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, pareri obbligatori in ordine alle proposte di deliberazione relative a: - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti; - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
	Cura, di concerto con i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'istruttoria necessaria per l'approvazione degli statuti sociali e dei patti parasociali.
	Partecipa ai tavoli tecnici aventi ad oggetto le vicende che interessano gli enti, le agenzie, le aziende, le società e le fondazioni, garantendo il necessario supporto ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine al superamento delle criticità ed alla definizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, e cura direttamente, ove necessario, i rapporti con altre strutture e organi ai fini della risoluzione delle problematiche insorte.
	Predispone dossier periodici sui soggetti controllati contenenti proposte di risoluzione di eventuali problematiche insorte e di adeguate misure correttive, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale di adottare indirizzi per l'azione amministrativa.
	Predispone relazioni periodiche sull'attuazione, revisione e perfezionamento della strategia regionale relativa ad enti, agenzie, aziende, società e fondazioni, rapportandosi costantemente con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.
	Cura l'istruttoria e propone la deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche sulla base delle notizie trasmesse dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, adottando i relativi provvedimenti con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei piani.
	Cura l'istruttoria e propone la deliberazione relativa al provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione regionale ed all'eventuale piano di riassetto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
	Elabora annualmente un report sugli enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni in cui vengono riportate, in particolare, la compagine sociale, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e i dati sintetici contabili.
	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti, aziende, agenzie e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica.
	Cura, sulla base delle comunicazioni obbligatorie poste in essere dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e dei soggetti partecipati, l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati previste dalla normativa vigente degli enti strumentali, le società e le fondazioni.
	Comunica al responsabile della trasparenza i dati relativi a società, fondazioni ed enti strumentali e dipendenti per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa.
	Elabora circolari di coordinamento destinate ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e dipendenti, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni, nonché ai soggetti vigilati e partecipati, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la gestione dei flussi informativi.
	Controlla e monitora l'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate, informando sull'esito i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze.

	Supporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sull'attività in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti, agenzie, aziende, società e fondazioni.
	Monitora le attività dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine alle verifiche del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento delle spese di società, fondazioni ed enti strumentali regionali.
	Monitora la predisposizione, da parte dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, degli atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e della magistratura contabile e degli atti di irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese in base alle norme vigenti.
B	DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
	Effettua, mediante indicatori, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle società in cui la Regione possiede una maggioranza qualificata.
	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, la verifica della redditività del capitale investito nelle società in cui la Regione possiede una quota di minoranza.
	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle fondazioni e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle fondazioni regionali.
	Rende, su richiesta del Dipartimento Presidenza, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, parere in ordine agli aspetti contabili di propria competenza sugli atti inerenti la costituzione e/o variazioni di società, fondazioni ed enti strumentali o dipendenti che hanno riflessi sul bilancio regionale.
	Predisporre ed invia al Dipartimento Presidenza, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, specifico report analitico in merito agli aspetti contabili aventi riflessi sul bilancio regionale per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
	Fornisce al Dipartimento Presidenza le informazioni di competenza utili alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni anche ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
	Effettua l'istruttoria relativa ai procedimenti concernenti i bilanci e ai rendiconti degli enti, aziende e agenzie regionali trasmessi dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Predisporre circolari e direttive per gli enti strumentali, le società e le fondazioni relativamente agli aspetti contabili di competenza.
	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti, agenzie, aziende e società componenti del Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
	Comunica agli enti, alle aziende e alle società la partecipazione al Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
	Impartisce le direttive agli enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.
	Cura gli adempimenti per l'elaborazione del bilancio consolidato, consolida le scritture contabili degli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni anche sulla base dei documenti contabili acquisiti dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e predisporre la proposta di bilancio consolidato regionale.
	Trasmette al Dipartimento Presidenza informazioni e dati relativi agli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni al fine di assicurare la gestione dei flussi.
	Appone il visto di parificazione con le scritture contabili della Regione al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio.
C	DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DEGLI ENTI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AGENZIE E AZIENDE
	Esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali o dipendenti, delle aziende e agenzie regionali.
	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie.

	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento delle spese nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate. Trasmettono al Dipartimento Presidenza gli atti di cui al punto precedente per lo svolgimento delle attività di competenza. Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento Presidenza, nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo. Propongono gli obiettivi annuali da assegnare agli enti strumentali o dipendenti, ed alle aziende e agenzie regionali vigilate. Inviando, entro i termini di legge, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti approvati dagli enti, dalle aziende e agenzie regionali vigilate, corredati dall'istruttoria e dal parere di competenza ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Acquisiscono i bilanci di esercizio approvati dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale. Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti vigilati assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Trasmettono al Dipartimento Presidenza le informazioni necessarie per l'implementazione delle banche dati secondo i tempi e le modalità previste.
D	DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE E FONDAZIONI REGIONALI Esercitano la vigilanza sulle attività delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali. Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi delle società e fondazioni. Acquisiscono il parere del Dipartimento Presidenza, curano l'istruttoria e propongono le deliberazioni relative a: - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti; - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali. Acquisiscono atti o documenti dalle società e fondazioni, ai fini dell'attività di controllo. Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società e fondazioni vigilate, assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento delle spese nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate. Inviando al Dipartimento Presidenza l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine al rispetto degli obblighi in materia di contenimento della spesa anche ai fini del monitoraggio dei flussi informativi. Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento Presidenza, nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo. Predispongono ed inviano al Dipartimento Presidenza specifica relazione debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie. Verificano l'assolvimento da parte di società e fondazioni coinvolte degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consolidato con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci nei termini di legge adeguati ai fini del consolidamento. Partecipano al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e al processo di riordino delle fondazioni ponendo in essere le misure per l'attuazione dei piani di rispettiva

	competenza.
	Invidano al Dipartimento Presidenza, secondo le scadenze fissate, tutte le informazioni ed attestazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento delle banche dati in materia di società partecipate/fondazioni.
	Curano e gestiscono i "contratti di servizio" normativamente previsti ed elaborano indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti stessi provvedendo al loro costante monitoraggio.
	Verificano i documenti programmatici delle società e delle fondazioni e monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti.
	Valutano con cadenza semestrale gli standard quali-quantitativi e analizzano la relazione sulla gestione degli organi di amministrazione delle società e delle fondazioni.
	Invidano al Dipartimento Presidenza apposita relazione concernente le risultanze delle verifiche di cui ai due punti precedenti.
E	COMPETENZE DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AZIENDE E AGENZIE
	Invidano, entro i termini di legge, al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di previsione e i rendiconti (se in contabilità finanziaria) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Invidano al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio (se in contabilità economico-patrimoniale) approvati entro i termini previsti.
	Trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
	Trasmettono ai dipartimenti che esercitano la vigilanza, nonché al Dipartimento Presidenza ai fini del monitoraggio dei flussi, le informazioni necessarie per verificare le attività gestorie, nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa normativamente previste e per l'istruttoria sull'autorizzazione preventiva della Giunta Regionale concernente le spese per il personale a qualunque titolo, secondo la normativa vigente in materia.
F	COMPETENZE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE
	Invidano, entro i termini di legge, al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
	Trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati richiesti previsti dalla normativa di riferimento, nonché quelli richiesti per le attività di controllo di competenza.
	Fermo restando quanto previsto per le società in house providing, trasmettono al Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Presidenza le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste e per consentire l'istruttoria sulle attività concernenti l'esercizio dei poteri del socio.
	Assolvono agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate.
G	COMPETENZE DELLE FONDAZIONI REGIONALI
	Invidano, entro i termini di legge, al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
	Trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di competenza.
	Fermo restando quanto previsto per le fondazioni in house providing, trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Presidenza le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste.

Allegato 2

***"Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali"***

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	Dipartimento
SagalSpA	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
SagasSpA	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Ferrovie della Calabria Srl	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Fincalabra Spa	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Terme Sibarite SpA	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Banca Popolare Etica	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Looride Sviluppo Scpa	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
ComalcaSrl	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Srl (cessata)	Dipartimento Presidenza
Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Cerere Scari in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Comarc Srl in liquidazione	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Somesa Srl in liquidazione	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Soricali SpA in liquidazione	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Stretto di Messina SpA in liquidazione	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Sogas SpA in fallimento	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Aeroporto S. Anna SpA in fallimento	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Consorzio CIES in fallimento	Dipartimento Presidenza
Comac Srl in fallimento	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

FONDAZIONI	Dipartimento
Fondazione Field	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Fondazione Mediterranea Terina Onlus	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Dipartimento Presidenza
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Fondazione Film Commission	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura

ENTI STRUMENTALI	Dipartimento
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione	Dipartimento Presidenza d'intesa con il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Azienda Calabria Lavoro	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Dipartimento Ambiente e Territorio
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	Dipartimento Presidenza (d'intesa con Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari per le attività antecedenti all'1.1.2017)
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP)	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, e Politiche Sociali
Ente per i parchi marini regionali	Dipartimento Ambiente e Territorio
Ente Parco delle Serre	Dipartimento Ambiente e Territorio
Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Istituto regionale per la comunità Grecanica di Calabria in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Istituto regionale per la comunità Occitana in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo Di Cello)

Allegato 3

**"Direttiva sul modello di governance
delle società e delle fondazioni in house providing regionali"**

✓ **1) Ambito di applicazione**

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni in house providing della Regione Calabria.

2) Esercizio del controllo analogo

2.1 Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni in house providing, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni *in house providing*, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica – finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni "in house", nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni in house, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione in house providing, previo parere obbligatorio del Dipartimento Presidenza.

A tal fine le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento Presidenza che lo rilascia entro i successivi 10 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza delle strategie e attività della società e della fondazione in house providing, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento Presidenza una valutazione di tipo tecnico.

Il Dipartimento Presidenza e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni in house providing.

2.2 Le società e le fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai dipartimenti che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di governance tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'amministrazione regionale esercita sulla società o fondazione in house providing un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

1


- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione in house providing è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione in house providing non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alle società e fondazioni in house providing nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)¹.

2.3 Tutti gli atti inerenti alle materie sopraelencate devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento Presidenza.

2.4 L'organo amministrativo della società o della fondazione *in house providing* trasmette al Dipartimento Presidenza nonché al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, entro i sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.

2.5 Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono, trimestralmente, al Dipartimento Presidenza, al Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti che procedono agli affidamenti il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento Presidenza di concerto con il Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.

2.6 Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento che procede all'affidamento.

2.7 In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni *in house providing* devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda un budget di spesa da sottoporre al Dipartimento che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo di gestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.

2.8 Quest'ultimo Dipartimento predisponde trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.

¹ Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ALLEGATO "A"

E.P.M.R.
Ente per i
Parchi Marini



Ente strumentale
della
Regione Calabria

Commissario Straordinario

STATUTO

(art. 9, comma 9, Legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013)



"Baia di Soverato"



"Riviera dei Cedri"



"Costa dei Gelsomini"



"Scogli di Isca"



"Fondali Capocozzo, S. Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capo Vaticano, Tropea"....

ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI

PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE

Decreto	Commissario Straordinario Ente	n. 04 del 09.05.2018
Parere	Commissione Consiliare	
Delibera	Giunta Regionale	
Revisione	02	del 08.05.2018

Sommario

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Natura giuridica -	3
Art. 2 - <i>Marchio emblema</i> -	3
Art. 3 - <i>Finalità</i> -	3
Art. 4 - <i>Perimetrazione</i> -	4
Art. 5 - <i>Funzioni</i> -	4
TITOLO II	6
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	6
Art. 6 - <i>Organi</i> -	6
Art. 7 - <i>Direttore Generale</i> -	6
Art. 8 - <i>Il Revisori Unico dei conti e il supplente</i> -	7
Art. 9 - <i>Incompatibilità</i> -	7
Art. 10 - <i>Il Comitato di Indirizzo</i> -	8
TITOLO III	9
STRUTTURA ORGANICA	9
Art. 11 - <i>Ordinamento amministrativo dell'Ente</i> -	9
Art. 12 - <i>Il personale e la dotazione organica</i> -	9
Art. 13 - <i>Commissioni consultive</i> -	9
Art. 14 - <i>Formazione professionale</i> -	9
Art. 15 - <i>Azioni di tutela</i> -	10
TITOLO IV	11
IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE	11
Art. 16 - <i>Patrimonio ed Entrate</i> -	11
Art. 17 - <i>Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria</i> -	11
Art. 18 - <i>Strumenti della programmazione</i>	11
<i>finanziaria e della rendicontazione della gestione</i> -	11
Art. 19 - <i>Bilancio di Previsione e autorizzazione all'esercizio provvisorio</i> -	12
Art. 20 - <i>Assestamento e variazioni di Bilancio</i> -	13
Art. 21 - <i>Rendiconto della gestione</i> -	13
TITOLO V	13
RAPPORTI CON LA REGIONE	13

Art. 22 - Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo -	13
Art. 23 - Revoca e scioglimento -	14
TITOLO VI	15
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE	15
Art. 24 - Accordi di programma e strumenti operativi -	15
Art. 25 - Partecipazione associativa -	15
Art. 26 - Partecipazione popolare -	15
Art. 27 - Istanze, petizioni e proposte -	15
TITOLO VII	16
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E REVISIONE DELLO STATUTO	16
Art. 28 - Trasparenza-	16
Art. 29 - Albo Pretorio -	16
Art. 30 - Modifiche statutarie -	16
Art. 31 - Norme finali -	16
Art. 32 - Entrata in vigore -	16

Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali

(Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 09 Maggio 2018)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica -

1. L'Ente per i Parchi Marini Regionali (di seguito denominato anche Ente)-istituito con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 «Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» - ha sede legale in Catanzaro presso la Cittadella Regionale e sedi operative presso i Comuni di Soverato, Vibo Valentia, Brancaleone, Praia a Mare e Belmonte, per assicurare l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.
2. L'Ente per i Parchi Marini Regionali è un ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria.
3. L'azione dell'Ente è disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale, dal codice civile, dallo Statuto della Regione Calabria e dalla Legge regionale di cui al comma 1.

Art. 2 - Marchio emblema -

1. L'Ente si identifica con la denominazione «Ente per i Parchi Marini Regionali» e con l'emblema approvato dal Direttore Generale.
2. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio emblema, ad eccezione dell'uso che potrà farne la Regione Calabria, nell'esercizio delle competenze che gli appartengono.
3. L'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni e per fini esclusivamente istituzionali, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.
4. Non sono consentiti l'uso e la riproduzione della denominazione e del marchio emblema per fini non istituzionali.

Art. 3 - Finalità -

1. L'Ente ha come scopo la gestione dell'area naturale marina protetta.
2. La gestione dell'area - così come individuata al successivo art. 4 - viene realizzata attraverso:
 - a) la tutela istituzionale delle peculiarità naturali e dell'ambiente anche nei suoi valori storico-culturali;
 - b) la conservazione della biodiversità;
 - c) il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;

- d) la concretizzazione di equilibrati rapporti tra ecosistema ed attività economiche;
- e) l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 5;
- f) la valorizzazione delle risorse dell'area marina protetta.

Art. 4 - Perimetrazione -

1. I confini del parco sono individuati nelle planimetrie allegate alle: Legge regionale 21 aprile 2008 n. 9, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 10, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 11, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 12, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 13, in quanto compatibili con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, art. 23, comma 1.

Art. 5 - Funzioni -

1. L'Ente è preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela delle risorse naturali.
2. L'Ente, quale soggetto gestore, svolge le funzioni organizzative ed amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi che si prefigge, quali:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche e botaniche;
 - b) la gestione, la valorizzazione, la protezione e il controllo ambientale dell'area marina interessata;
 - c) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
 - d) la regolarizzazione ed il controllo delle attività della pesca, nonché la promozione di attività di pesca che siano compatibili con la conservazione della biodiversità;
 - e) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona ed il ripopolamento ittico nei fondali dell'area marina protetta;
 - f) la diffusione e la divulgazione della conoscenza ecologica e biologica degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
 - g) l'attuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
 - h) la conoscenza scientifica della flora e della fauna marina, finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e per quelle invasive;
 - i) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale finalizzati alla conoscenza sistematica dell'area ed alla divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia marina;
 - j) la presentazione di proposte e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari, per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo socio - economico dell'area;
 - k) la promozione dello sviluppo socio - economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. A tal fine l'Ente può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, con gli altri Enti Pubblici e con le Università e con gli Istituti di ricerca,

- pubblici e privati, con le associazioni riconosciute a livello nazionale attraverso la stipula di convenzioni ed accordi di programma;
- l) l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, educazione ambientale attinenti le finalità dell'Ente;
 - m) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura;
 - n) la promozione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali legati alla pesca, alla ristorazione, all'artigianato, nonché l'istituzione e gestione di apposito marchio di qualità sui prodotti e relative confezioni;
 - o) la promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività programmate;
 - p) la promozione di attività finalizzate all'integrazione del reddito dei pescatori e delle loro famiglie;
 - q) l'organizzazione di campagne di informazione per la tutela dei consumatori finali e di educazione ambientale;
 - r) la promozione e l'applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione ambientale, tesi a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
 - s) la promozione dello sviluppo delle attività associative, cooperativistiche e di volontariato che si svolgano all'interno del Parco in sintonia con le sue finalità istituzionali;
 - t) la gestione coordinata del territorio compreso nell'area del Parco e delle zone contigue tramite accordi di programma e intese con gli enti territoriali competenti;
 - u) ogni altro obiettivo e/o funzione compatibile con le caratteristiche e lo scopo dell'Ente.
3. L'Ente assicura la sorveglianza delle aree di pertinenza attraverso il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera competente per territorio, mediante apposita convenzione con l'Ente Parco.
4. L'Ente, oltre al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti comunitari, statali e regionali ai Comuni prospicienti il perimetro del Parco, qualora delegato ai sensi dell'art.40 della L.R. n. 10/2003 e s.m.i.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6 – Organi-

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Revisore unico dei conti e un revisore supplente;
 - c) il Comitato di indirizzo.

Art. 7 - Direttore Generale -

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 165/2001.
2. Assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative, in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale.
In particolare provvede:
 - a) all'adozione dello statuto;
 - b) all'adozione del regolamento per la gestione dell'organizzazione dell'attività dell'Ente;
 - c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica;
 - d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi, secondo modalità e termini stabiliti da apposito regolamento;
 - e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
 - f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare;
 - g) all'assegnazione ai Dirigenti/funzionari degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
 - h) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Ente;
 - i) ad assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - j) a svolgere le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
4. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per l'incarico, nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'Ente.
6. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di Direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

7. Per quanto non disciplinato dal presente atto, al Dirigente Generale si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 8 - Il Revisori Unico dei conti e il supplente -

1. Il Revisore Unico dei conti ed il supplente, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il Revisore Unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il Revisore Unico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria; in particolare provvede:
 - a) a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco;
 - b) ad esaminare i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in essi contenuti;
 - c) ad effettuare i riscontri di cassa;
 - d) a redigere una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni;
 - e) a redigere, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
 - f) a rilasciare pareri, se richiesti dal Direttore Generale, su atti aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
 - g) a verificare, almeno trimestralmente, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale;
 - h) a svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
4. Il Revisore Unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente al Dirigente Generale dell'Ente ed alla Giunta regionale.
5. Il Revisore Unico svolge di norma le sue competenze nella sede amministrativa dell'Ente.
6. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'Ente.
7. In caso di decadenza, dimissioni o morte del Revisore Unico, il supplente resta in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere al suo predecessore.
8. Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 9 – Incompatibilità -

1. Non possono essere nominati Dirigente Generale dell'Ente e/o Revisore Unico e decadono dalla carica:
 - a) coloro i quali abbiano lite pendente con l'Ente;
 - b) coloro i quali abbiano legami di parentela fino al terzo grado con i membri degli altri organi dell'Ente nonché con il suo personale;

- c) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o realizzazione di opere comunque attribuite.
- 2. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile, inoltre, con cariche elettive (a suffragio universale) né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale.

Art. 10 - Il Comitato di Indirizzo -

1. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
 - a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
 - c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
 - d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
 - e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
 - f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
 - g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
 - h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
 - i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.
2. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti.
3. I componenti designati ai sensi del comma 1 sono nominati per la durata di quattro anni.
4. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1 cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica.
5. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
6. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.
7. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANICA

Art. 11 - Ordinamento amministrativo dell'Ente -

1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in unità organizzative di diverso livello sulla base della diversa importanza, ampiezza delle attività svolte e complessità organizzativa, ordinata per funzioni omogenee.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le unità di massima dimensione e le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle stesse.

Art. 12 - Il personale e la dotazione organica-

1. Al personale dell'Ente si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti del comparto delle "Regioni - Autonomie locali", nonché da ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale.
2. Il Direttore Generale approva la dotazione organica, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con le risorse assegnate all'Ente per le spese del personale, sottoponendola alla Giunta regionale.
3. Nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potranno essere disciplinate le modalità di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per la copertura di posti in organico.
4. L'Ente per il conseguimento dei compiti d'istituto può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti, e nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci, di personale tecnico direttivo e di manodopera con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Ente può avvalersi di operatori volontari e di personale da impiegare in progetti di servizio civile ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64.

Art. 13 - Commissioni consultive -

1. L'Ente, per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'Istituto, può costituire commissioni consultive composte da esperti, rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle categorie economiche.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 14 - Formazione professionale -

1. L'Ente partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, organizzando corsi di formazione ovvero favorendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzate da strutture specializzate.

2. L'Ente può organizzare - anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente - corsi di formazione, al termine dei quali rilascia attestati o titoli di idoneità all'esercizio delle professionalità collegate alle attività tipiche del parco, e in particolare, rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.

Art. 15 - Azioni di tutela -

1. L'Ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura al Direttore ed ai dipendenti l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, anche attraverso la stipula di una polizza assicurativa che copra rischi per responsabilità civile dei medesimi, purché non sussista conflitto di interesse con l'Ente, qualora siano implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, sia in procedimenti giudiziari di responsabilità civile, sia, ferma restando la responsabilità personale, in procedimenti giudiziari penali.

TITOLO IV

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 16 - Patrimonio ed Entrate -

1. L'Ente ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.
2. La Regione e gli Enti locali ricompresi nell'area del Parco possono mettere a disposizione dell'Ente i beni ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Costituiscono entrate dell'Ente per il conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri Enti pubblici;
 - b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
 - c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1 agosto 1982, n. 512;
 - d) redditi patrimoniali;
 - e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente di gestione;
 - f) proventi da attività commerciali e promozionali e da altre attività svolte dall'Ente;
 - g) alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;
 - h) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;
 - i) entrate diverse.
4. All'Ente possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
5. Tutti i beni in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Ente - sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Ente e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
6. La gestione del patrimonio segue le norme dell'Ente Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.
7. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Direttore Generale.
8. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 17 - Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria -

1. La programmazione finanziaria dell'Ente è attuata nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFRR) e del regolamento di contabilità dell'Ente.
2. L'Ente adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria degli atti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Art. 18 - Strumenti della programmazione

finanziaria e della rendicontazione della gestione -

1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione:

- a) il Piano delle attività, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del bilancio di previsione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - c) il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macro aggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - d) le variazioni di bilancio;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio, da predisporre entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
 - f) il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che conclude il sistema di bilancio.
2. Il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto dell'Ente sono:
- a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione;
 - b) approvati annualmente dalla Regione nel rispetto dei postulati e principi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;
 - c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nel proprio sito internet istituzionale e in quello della Regione.
3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, l'Ente effettua specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta Regionale.

Art. 19 - Bilancio di Previsione e autorizzazione all'esercizio provvisorio -

- 1. Il bilancio di previsione è redatto secondo i postulati e i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.
- 2. Il bilancio di previsione dell'Ente viene presentato ogni anno solare al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale trasmette il bilancio di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
- 3. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011.
- 4. In applicazione dei principi di cui al punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 la Giunta Regionale, qualora il bilancio di previsione non risulti approvato in via definitiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente, può autorizzare l'esercizio provvisorio.
- 5. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre il 30 aprile e qualora, successivamente a tale data, il Consiglio regionale non abbia approvato il bilancio di previsione, l'ente opera in gestione provvisoria.

6. In assenza di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, ricorrendo la fattispecie di cui al precedente comma 5 e fino alla definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, l'ente opera in gestione provvisoria. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Art. 20 - Assestamento e variazioni di Bilancio -

1. L'assestamento del bilancio dell'Ente è presentato ogni anno solare, entro i termini stabiliti dalla vigente legge Regionale di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette l'assestamento al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. Le variazioni al bilancio dell'ente possono essere effettuate in termini di competenza e di cassa nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011.

Art. 21 - Rendiconto della gestione -

1. I risultati della gestione, finanziari ed economico patrimoniali, sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto della gestione viene redatto annualmente in conformità agli schemi, ai postulati e ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.
3. Il Rendiconto della gestione dell'Ente viene presentato ogni anno solare al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale trasmette il Rendiconto di gestione al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

**TITOLO V
RAPPORTI CON LA REGIONE**

Art. 22 - Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo -

1. L'Ente agisce in conformità alle linee di indirizzo politico, vigilanza e controllo, inviando annualmente alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale, gli atti e i dati relativi alla sua gestione finanziaria ed amministrativa, individuati dalla Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
2. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati, esercita, per il tramite dei propri uffici, la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente e può disporre ispezioni e verifiche sia per il monitoraggio delle attività e degli

obiettivi dell'Ente sia ove ricorrano gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile.

3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale:
 - a) il Regolamento del personale e la pianta organica;
 - b) il Bilancio annuale e pluriennale e il Rendiconto;
 - c) il programma annuale delle attività;
 - d) la dotazione organica e le sue variazioni;
 - e) i programmi di alienazioni immobili a seguito di intervenuta Legislazione Nazionale e/o Regionale;
 - f) l'acquisto di immobili.
4. L'accensione di mutui e prestiti è soggetta al parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio.
5. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'Ente, la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta.
6. Il controllo di gestione è esercitato dall'Organismo di Valutazione Indipendente (OVI) della Performance della Regione Calabria ai sensi dell'art. 19 Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

Art. 23 - Revoca e scioglimento -

1. Qualora gli organi di amministrazione dell'Ente pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 24 - Accordi di programma e strumenti operativi -

1. Per la definizione e l'attuazione di attività amministrative, di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, l'Ente, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente e in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma è sottoscritto dal Direttore Generale.
3. L'Ente Parco può, altresì, partecipare a forme associative, anche con conferimenti di capitale, secondo le seguenti condizioni:
 - g) disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
 - h) destinazioni di eventuali utili a reinvestimento nel campo della salvaguardia e protezione della natura nell'ambito del Parco;
 - i) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione del Parco.

Art. 25 - Partecipazione associativa -

1. L'Ente, nei settori di propria competenza, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato impegnate nella tutela e la salvaguardia dell'ambiente, nell'educazione ambientale, nella promozione culturale e scientifica.
2. La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme di legge e di apposito regolamento. Tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 26 - Partecipazione popolare -

1. L'Ente promuove forme di partecipazione popolare per la tutela di interessi collettivi e diffusi connessi alla funzione e all'attività del Parco; convoca assemblee popolari per le questioni di maggiore importanza, cura la pubblicità e l'informazione sulla sua attività, convoca le forme di partecipazione popolare previste dal Regolamento.

Art. 27 - Istanze, petizioni e proposte -

1. I cittadini singoli ed associati hanno diritto di avanzare istanze, petizioni e proposte all'Ente.
2. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO VII

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 28 – Trasparenza-

1. Tutti gli atti dell'amministrazione dell'Ente sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. L'Ente definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Art. 29 - Albo Pretorio -

1. È istituito, sul portale web istituzionale dell'Ente, un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore, o il responsabile incaricato, cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Per una maggiore divulgazione e conoscenza degli atti, l'Ente parco può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati.
5. Il funzionamento dell'Albo pretorio dell'Ente Parco può essere disciplinato con apposito regolamento.

Art. 30 - Modifiche statutarie -

1. Lo Statuto è adottato dal Direttore Generale ed è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari secondo quanto stabilito dall'art. 15 della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
2. La revisione, l'abrogazione totale o parziale dello Statuto è adottata con le stesse modalità della sua approvazione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Art. 31 - Norme finali -

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Art. 32 - Entrata in vigore -

1. Il presente Statuto è pubblicato sul B.U.R.C. ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.